

Sentenza n. 113 depositata il 31 maggio 2021

Materia: Ambiente, Caccia

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione **dell'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Legge della Regione Molise 30 aprile 2020, n.1** (Legge di stabilità regionale 2020), **art. 12, comma 5, lettera a)**

Esito: Illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, lettera a) della legge della Regione Molise n. 1 del 2020, che aggiunge il comma 1-bis all'art. 27 della l.r. n. 19 del 1993 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato davanti alla Corte costituzionale **l'art. 12, comma 5, lettera a) della legge della Regione Molise n. 1 del 2020** che ha aggiunto all'art. 27 della l.r. n.19 del 1993(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) il comma 1 bis, recante la seguente disposizione: *“Ai fini della tutela del patrimonio agroforestale, socio-economico, sanitario e nel riequilibrio ecologico della fauna selvatica, qualora la presenza sul territorio regionale di una specie faunistica venabile risulti eccessiva, la Giunta regionale, ai fini della riduzione delle criticità arrecate, può con propri atti estendere il periodo del prelievo venatorio per l'intero arco temporale inteso dall'inizio al termine dell'intera stagione venatoria”*.

Per il ricorrente la disposizione regionale impugnata è in contrasto con la disciplina statale di tutela dell'ecosistema, dettata dagli articoli 18, commi 1,2 e 4, e 19, comma 2 della legge n.157 del 1992(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e viola, pertanto, l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva alla competenza statale esclusiva la legislazione afferente all'ecosistema.

Viene rilevato in particolare dal ricorrente che l'impugnato art. 12, comma 5, lettera a) della legge della Regione Molise n. 1 del 2020, deroga alla tutela della fauna selvatica dettata dall'art. 18 della legge statale n. 157 del 1992 sotto diversi profili:

- estende all'intera stagione venatoria l'arco temporale per cacciare che per determinate specie non coincide con l'intera stagione;

- non prevede l'acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- non prevede che il provvedimento di estensione del prelievo venatorio dovrebbe essere adottato entro il 15 giugno di ogni anno in concomitanza con l'approvazione del calendario venatorio.

Per il ricorrente, inoltre, la disposizione introdotta dalla norma impugnata, stabilendo l'esercizio del controllo faunistico senza il parere preventivo dell'ISPRA sull'inefficacia dei metodi ecologici, deroga al principio di gradualità, contrastando così anche con l'art.19, comma 2, della più volte citata legge n.157 del 1992.

La Corte ha accolto i rilievi avanzati dal ricorrente, affermando che l'art. 18 della legge 157 del 1992 stabilisce non soltanto il rispetto dell'arco temporale dell'intera stagione venatoria (1° settembre – 31 gennaio), ma anche l'arco temporale, spesso inferiore all'intera stagione venatoria, dei distinti periodi di autorizzazione della caccia riferiti ai cinque distinti gruppi di specie cacciabili.

Per la Corte, la disposizione regionale impugnata, estendendo l'arco temporale dell'autorizzazione a cacciare, viola in definitiva, l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione che sancisce la tutela dell'ecosistema, derogando, e riducendone la protezione, alla disciplina statale (art. 18 della legge 157 del 1992) finalizzata ad assicurare standard minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale che consentano la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili.

La previsione regionale dell'estensione temporale del prelievo venatorio con atto di Giunta senza che sia richiesta la preventiva acquisizione del parere dell'ISPRA (previsto invece dall'art. 18, quarto comma della L. n.157 del 1992) rappresenta, inoltre, un'ulteriore riduzione della tutela statale. Non è stata infatti accolta dalla Corte la tesi assunta dalla difesa regionale, per la quale, la mancata previsione dell'acquisizione del parere dell'ISPRA non è idonea a determinare l'illegittimità della norma regionale, in quanto i procedimenti amministrativi attuativi della disposizione regionale dovranno comunque rispettare le prescrizioni delle leggi statali, pena la loro illegittimità amministrativa. La Corte, invece ha affermato che la norma regionale impugnata, nello stabilire i requisiti di legittimità della modifica dei periodi venatori da effettuarsi con atti propri della Giunta e a prescindere dal coinvolgimento dell'ISPRA, manifesta una forza precettiva propria e autonoma che la rende sufficiente a ledere il parametro di legittimità costituzionale.

La censura relativa al conflitto della norma regionale con l'art. 18, comma 4, della legge n.157 del 1992(l'estensione del prelievo venatorio dovrebbe essere adottato entro il 15 giugno di ogni anno in concomitanza con l'approvazione del calendario venatorio) è stata assorbita.

E' stata, infine, accolta dalla Corte anche la censura che lamenta il contrasto della norma regionale impugnata con l'art.19, comma 2, della legge n.157 del 1992, che consente alle Regioni di esercitare il controllo sulle specie di fauna selvatica solo nel rispetto del principio di gradualità (dopo la verifica dell'ISPRA dell'inefficacia dei

metodi ecologici per contrastare l'incremento in eccesso della popolazione faunistica selvatica).

La norma regionale - riconosciuta illegittima per i motivi sopra elencati - ha introdotto, per la Corte, “...una surrettizia forma di controllo faunistico, svincolata però dai precisi limiti procedurali previsti dal legislatore statale”. Inoltre, in riferimento alle criticità determinate dall'aumento di alcune specie di fauna selvatiche, è stato affermato dal giudice delle leggi che il citato controllo possa essere esercitato ammettendo, nei piani di abbattimento, il coinvolgimento, a precise condizioni, di “soggetti ulteriori rispetto a quelli elencati dal citato art. 19, comma 2 (sentenza n. 21 del 2021).

Quanto sopra ora ricordato sembra indicare ai legislatori regionali la possibilità offerta dal diritto positivo di poter controllare l'aumento della fauna selvatica con strumenti normativi vigenti legittimi ed appropriati e che, pertanto, non è necessario adottare nuove norme che rischiano di ledere la legittimità costituzionale.